



195/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80346**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
a omissis il omissis, ed ivi residente, in omissis,
n. omissis, che agisce, su
autorizzazione del Giudice Tutelare, per il tramite
del di lui amministratore di sostegno YY
(C.F. omissis), nata in omissis il omissis
e residente a omissis (omissis),
in via omissis, n. omissis,
rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata
al ricorso, dall'Avv. Andrea Musacchio (C.F.
MSCNDR74L12D773N) del Foro di Roma, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in via

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Brescia, n. 29, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito le notifiche ai fini processuali, quale domicilio digitale, all'indirizzo p.e.c. andreamusacchio@ordineavvocatiroma.org e indica il recapito telefax n. 06.3700620;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero della cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, non costituito;

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti, allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06-94527716;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Uditi all'udienza del 9.4.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Musacchio per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 18.4.2024, parte ricorrente, per il tramite dell'amministratore di sostegno, agisce, in proprio, al fine di ottenere - previa impugnazione (a fini della disapplicazione):

a. del D.M. n. 433 in data 22.03.2023 del Ministero della Cultura - Direzione Generale Organizzazione - Servizio II (all.1), col quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente;

b. della nota in data 31.05.2023 resa dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Organizzazione - Servizio II (all.2) con cui è stata rigettata la richiesta di osservazioni ex art. 10bis L. 241/'90 s.m.i. formulate da parte ricorrente sul giudizio medico legale reso dalla CMV di Roma, siccome limitato al giudizio di non idoneità ex art. 55octies del d.lgs. n. 165 del 2001;

c. del silenzio rifiuto serbato dall'Inps, implicitamente reiettivo della istanza ex art. 2,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comma 12, l. n. 335 del 1995, in data 31.05.2023 (all.3) reiterata con successiva istanza telematica in data 23.10.2023 (all.4)-, il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, stante la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data della corrispondente risoluzione del rapporto di lavoro (22.03.2023) ex art. 55 *octies* d.lgs. n. 165 del 2001, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1. In fatto espone che:

a. il ricorrente agisce per il tramite del relativo Amministratore di Sostegno, con specifica autorizzazione in merito alla presente domanda giudiziale (all.6);

b. il ricorrente era in servizio presso la Direzione Musei Statali della Città di Roma con incarico presso il complesso museale di Castel Sant'Angelo, con il profilo professionale di Assistente, Seconda Area - Fascia retributiva F4;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. a cagione del perdurante stato di malattia per una grave condizione neurologica e psichiatrica, è stato sottoposto, su iniziativa del proprio Ente (nota prot. n. 5237 del 16 dicembre 2022);

d. in base al verbale modello BL/S n. 59316 datato 15.2.2023 la competente CMV ha giudicato il ricorrente *"NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, EX ART. 55 OCTIES DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165"* (all.7), con D.M. n. 433 in data 22.03.2023 il Ministero della Cultura - (all.1), disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro;

e. il citato giudizio medico legale veniva contestato dal ricorrente con richiesta di riesame, in tesi, ex art. 10bis l. n. 241 del 1990 in data 12.05.2023 (all.13) che veniva rigettata con provvedimento in data 31.05.2023;

f. *medio tempore*, venivano riconosciuti al ricorrente i benefici assistenziali ex art. 1 L. 18/'80 (indennità di accompagnamento) ed ex art. 3, comma 3 l. n. 104 del 1992 (handicap grave) in data 03.02.2023 (all.8);

g. parte ricorrente presentava istanza per i benefici di cui all'art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, al Ministero della Cultura;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

h. in data 31.05.2023 (sub.all.3) parte ricorrente ha presentato domanda telematica all'Inps per il riconoscimento del trattamento di inabilità ex art. 2, co. 12 L. 335/'95, che ha poi sollecitato con istanza in data 23.10.2023 (all. 4).

I.2 In punto di diritto formula le seguenti censure:

l. Violazione e mancata applicazione dell'art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, in uno al D.M. 187/1997, oltre che difetto di istruttoria amministrativa ex art. 10bis l. n. 241 del 1990 nonché del d.P.R. 461/2001 - Violazione del regime delle prove ex art. 2697 ss. c.c. in relazione alla contestata omissione di attività amministrativa da parte dell'Amministrazione datoriale oltre che dello stesso Ente pensionistico, circa le corrispondenti istanze amministrative;

1.3 In conclusione chiede:

I. in via principale, previo accertamento delle prescritte condizioni sanitarie, dichiarare e riconoscere il diritto del ricorrente alla concessione del trattamento pensionistico di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, stante la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data della corrispondente risoluzione del rapporto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di lavoro (22.03.2023) e, per l'effetto, riconoscergli - tenuto conto della tempestività delle domande telematiche all'Inps - il corrispondente beneficio a far data dal 01°.04.2023 in ossequio a quanto disposto dal D.M. 187/1997, con concessione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo in ottemperanza alle decisioni di questa Corte (SS.RR. n. 8/QM/2007 e 6/QM/2008);

II. in via subordinata, che venga richiesto in merito parere medico/legale a CTU specialistico iscritto all'albo del Tribunale o ad organo medico superiore, svolto in contraddittorio tra le parti con comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali al sottoscritto difensore per la corretta formazione delle prove nel processo onde accertare se alla data della dispensa dal servizio ovvero dalla data della domanda amministrativa all'I.N.P.S. il ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, in quanto inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero non limitato al solo giudizio di non inidoneità permanente in modo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica, con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge (ex D.M. 147/2022) da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ed antistatario del ricorrente.

In via istruttoria, chiede che sia disposto, con onere a carico delle Amministrazioni resistenti, l'invio del fascicolo amministrativo (sanitario) del ricorrente, ex art. 154 c.g.c e che sia ordinato alle Amministrazioni resistenti di produrre in giudizio la documentazione medica e di servizio, relativa al ricorrente, fornita alla (allora) Commissione Medica di Verifica, oltre all'intera documentazione già trasmessa all'Ente pensionistico dal Ministero della Cultura.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 28.3.2025, l'I.N.P.S.:

2.1 in punto di fatto, ha rappresentato che:

a. parte ricorrente gode di pensione diretta di inabilità (n.d.r. ex l. n. 222 del 1984), liquidata con il sistema misto a decorrere dal 22.3.2023 e di assegno sociale dall'agosto 2020;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b. non è noto se il ricorrente sia stato o meno convocato a visita per il beneficio invocato in questa sede;

c. comunque, allo stato degli atti l'Inps non ha riconosciuto detto beneficio;

2.2 in punto di diritto, ha osservato che:

I. ferma la astratta cumulabilità del trattamento di invalidità e di quello di inabilità, nei limiti di legge e di reddito previsti, nota che l'accertamento sanitario effettuato si è concluso con una valutazione di insussistenza della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che, conformemente consolidata giurisprudenza, costituisce più grave;

II. la decorrenza del beneficio richiesto non potrà essere anteriore al 1° aprile 2023 ai sensi della disciplina regolamentare vigente;

2.3 In conclusione, chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e spese come per legge e nomina il CTP, per l'ipotesi che venga disposta CTU.

3. In data 29 marzo 2025, parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva alla proposizione del ricorso ed una memoria con la quale, ribattendo le argomentazioni dell'I.N.P.S.,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

confermato ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso.

4. In data 3 aprile 2025 l'I.N.P.S. ha depositato documentazione relativa di pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995, ed ha precisato che, non sussistendo i requisiti per detta pensione, ha comunque riconosciuto la pensione di inabilità (ordinaria); ha infine ribadito le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione e, per il resto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Giova preliminarmente dare atto che, ai fini della decisione, è sufficiente l'esame allo stato degli atti, non sussistendo la necessità di ulteriori integrazioni istruttorie, e che sussistono i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della cultura, che non si è costituito sebbene ritualmente intimato.

4. Sempre in via pregiudiziale, in relazione alle censure in ordine al D.M. n. 433 in data 22.03.2023 del Ministero della cultura - Direzione Generale Organizzazione - Servizio II (all.1) - col quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente - e in ordine alla nota in data 31.05.2023 resa dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Organizzazione - Servizio II (all.2) - con cui è stata rigettata la richiesta di osservazioni ex art. 10bis l. n. 241 del 1990 formulate da parte ricorrente - deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ,in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.. Infatti, si tratta di provvedimenti amministrativi, ad iniziativa d'ufficio, diretti ex lege ad incidere esclusivamente, rescindendolo, sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico; non si tratta, dunque, di provvedimenti di attribuzione di beneficio pensionistico, quale quello della pensione di inabilità richiesto (successivamente) dal ricorrente,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che, peraltro, è esclusivamente ad istanza di parte, ex art. 3, comma 1, D.M. 187 /1991.

5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa al riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995.

6. Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

7. In punto di ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla domanda del beneficio pensionistico appena menzionato.

7.1 Il ricorso, al riguardo, censura il silenzio - rifiuto in tesi serbato dall'I.N.P.S. sulla relativa istanza presentata in data 24.3.2023 (all. 11 al ricorso), e non in data 31.5.2023 (in cui è stata presentata istanza per la diversa pensione ordinaria di inabilità ex l. n. 222 del 1984), come, invece, sostenuto da parte ricorrente.

7.2 Ciò posto, non risulta dagli atti di causa che, in seguito alla presentazione della domanda del menzionati beneficio per cui è causa, l'I.N.P.S. abbia adottato una determina negativa sulla stessa né

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida, nelle forme e modalità di cui al menzionato articolo del c.g.c., all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*.

7.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253 e Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165).

8. Conclusivamente, in relazione alle censure nei confronti degli atti del Ministero della cultura sopra indicati, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

9. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tali devono ritenersi le questioni di difetto di giurisdizione (parziale) e di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- a. in relazione alle censure nei confronti degli atti del Ministero della cultura impugnati, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.;
- b. dichiara la contumacia del Ministero della cultura;
- c. per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- d. compensa le spese legali;
- e. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.04.2025 13:04:16
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03